# REGOLAMENTO (CEE) N. 4185/87 DEL CONSIGLIO

**del 21 dicembre 1987**

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche, originari della Iugoslavia (1988)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, che stabilisce un nuovo regime commerciale [1], prevede nell'articolo 4 l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 545 000 ettolitri di vini di uve fresche, originari della Iugoslavia, con riserva delle condizioni di ammissione indicate nel suddetto articolo; che questi prodotti devono essere accompagnati da un certificato di circolazione delle merci; che per i vini a denominazione d'origine, questa è certificata dall'organismo ufficiale competente conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3590/85 [2];

considerando che nei limiti di tale contingente tariffario i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per l'anno 1988 i dazi contingentali sono pari al 66,7 % dei dazi applicabili; che tuttavia il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con la Iugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 [3], prevede che la Repubblica portoghese rinvii al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che pertanto il presente regolamento non si applica nel Portogallo; che conviene quindi di aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per l'anno 1988;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 [5];

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 5; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Da 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi applicabili per l'importazione dei prodotti sotto indicati e originari della Iugoslavia sono sospesi ai livelli e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato di ciascuno di essi:

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.
(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 84 del 16. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (hl) | Dazio contingentale (ECU/hl) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: | | |
| | | – altri vini; mosti di uva la cui fermetazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle): | | |
| 09.1515 | | – – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: | | |
| | | – – – altri: | | |
| | | – – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: | | |
| | | – – – – – – altri: | | 9,6 |
| | 2204 21 25 | – – – – – – – Vini bianchi | | |
| | ex 2204 21 29 | – – – – – – – altri vini | | |
| | | – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 %: | | |
| | | – – – – – – altri: | | 11,2 |
| | 2204 21 35 | – – – – – – – Vini bianchi | 545 000 | |
| | ex 2204 21 39 | – – – – – – – altri vini | | |
| | | – – altri: | | |
| | | – – – altri: | | |
| | | – – – – con titolo alcolometrico inferiore o uguale al 13 % vol: | | |
| | | – – – – – – altri: | | 7,2 |
| | 2204 29 25 | – – – – – – – Vini bianchi | | |
| | ex 2204 29 29 | – – – – – – – altri vini | | |
| | | – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol: | | |
| | | – – – – – – altri: | | 8,8 |
| | 2204 29 35 | – – – – – – – Vini bianchi | | |
| | ex 2204 29 39 | – – – – – – – altri vini | | |

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni stabilite in materia dal regolamento (CEE) n. 4150/87.

2. Il presente regolamento non è applicabile nel Portogallo.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detto contingente tariffario, deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. All'importazione, questi vini devono essere accompagnati da un certificato di circolazione delle merci. Se si tratta di vini a denominazione d'origine, questa è certificata dall'organismo ufficiale competente conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

5. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

6. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 5 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 5 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 3*

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

*Articolo 4*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. HAARDER